REGOLAMENTO (CEE) N. 120/80 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1980

relativo al regime degli scambi tra la Rodesia del sud e la Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

considerando che il ritorno alla legalità della Rodesia del sud contribuirà notevolmente alla stabilità politica ed economica in questa regione dell'Africa e che la Comunità ha il dovere di contribuire al conseguimento di tale obiettivo ;

considerando che è quindi opportuno instaurare, in modo autonomo e a titolo provvisorio, un regime degli scambi analogo a quello vigente per gli scambi con i paesi e territori d'oltremare che sono attualmente disciplinati dalla decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [2] e dal regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I prodotti originari della Rodesia del sud sono ammessi all'importazione nella Comunità alle stesse condizioni definite nell'articolo 2 della decisione 76/568/CEE o nelle disposizioni corrispondenti che la sostituiranno.

2. Le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 76/568/CEE sono effettuate in conformità del regolamento (CEE) n. 706/76 o del regolamento che lo sostituirà.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la nozione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa riferentisi ai medesimi sono definiti nell'allegato II della decisione 76/568/CEE. Tuttavia, per la determinazione del carattere originario dei prodotti della Rodesia del sud non vengono presi in considerazione i prodotti totalmente ottenuti o trasformati in Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ovvero in paesi e territori d'oltremare.

Articolo 2

Sono applicabili gli articoli da 3 a 7 e l'articolo 12 della decisione 76/568/CEE o le disposizioni corrispondenti che li sostituiranno.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

---

(1) Parere reso il 18 gennaio 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8.
(3) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.